

Ufficio provinciale di Forlì
Reparto di Staff

Forlì, 30 dicembre 2009

Prot. n° 9875 .

Allegati 1

Rif. nota del

Prot. n°

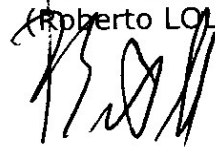
Agli Ordini, Collegi e Consigli
Professionalisti

Loro Sedi
(via e-mail)

Oggetto: Attività di pubblicazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni culturali ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 3 successive modificazioni.

Con la presente si chiede a codesti Ordini e Collegi Professionali di portare a conoscenza dei propri iscritti, con ogni consentita urgenza, l'allegato comunicato relativo all'oggetto. Si comunica che, a richiesta, potranno essere forniti i file delle particelle. Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Roberto LOLLI)



Ufficio Provinciale di FORLÌ

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell'anno 2009

(ai sensi dell'art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni)

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di Forlì che, con inizio dal giorno **30 dicembre 2009**, presso il Comune di competenza, sul sito *internet* dell'Agenzia, nonché presso la sala visure catastale dell'Ufficio provinciale, posta al piano terra in Corso Mazzini n. 19, lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:15, martedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno¹, per ogni particella o porzione di particella, che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, per l'anno 2009, dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato comunicato.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.

I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 giorni consecutivi, e così fino al 27 febbraio 2010 incluso.

Forlì, 28/12/2009

¹ Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.